CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ANTONIO TIZZANO

presentate il 7 settembre 2004 [1]

1. La presente causa nasce dall'appello presentato dalla società José Martí Peix, SA, contro la sentenza del Tribunale di primo grado 13 marzo 2003, causa T-125/01, José Martí Peix/Commissione (Racc. pag. II-865; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha respinto il ricorso da essa presentato per l'annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2001, che dispone la riduzione del contributo concesso per un progetto di costituzione di una società mista nel settore della pesca (in prosieguo: la «decisione impugnata») [2].

I — Quadro giuridico

I regolamenti n. 4028/86 e n. 1956/91

2. Allo scopo di proteggere le risorse alieutiche comunitarie da uno sfruttamento eccessivo, la Comunità ha adottato diverse misure dirette alla diminuzione della flotta peschereccia comunitaria.

3. Ai fini della presente causa, va in particolare ricordata quella prevista dal regolamento, poi abrogato, n. 4028/86 del Consiglio (in prosieguo: il «regolamento n. 4028/86») [3], consistente nella concessione di un contributo alle società costituite da armatori comunitari con cittadini di paesi terzi (c.d. «società miste»), destinate a sfruttare le risorse alieutiche di detti paesi mediante pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e registrati in un porto della Comunità, che venivano trasferiti definitivamente in tali paesi (artt. 21 bis e 21 ter, paragrafo 2).

1 — Lingua originale: l'italiano.

2 — Decisione della Commissione 19 marzo 2001, che dispone la riduzione del contributo concesso alla José Martí Peix, SA, con decisione della Commissione 16 dicembre 1991, C(91) 2874 def./11, modificata dalla decisione della Commissione 12 maggio 1993, C(93) 1131 def./4, per un progetto di costituzione di una società mista nel settore della pesca.

3 — Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7), come modificato, nell'ordine, dal regolamento (CEE) n. 3944 del Consiglio, del 20 dicembre 1990 (GU L 380, pag. 1), dal regolamento (CEE) n. 2794 del Consiglio, del 21 settembre 1992 (GU L 282, pag. 3), e dal regolamento (CEE) n. 3946 del Consiglio, del 19 dicembre 1992 (GU L 401, pag. 1). Il regolamento n. 4028/86 e i regolamenti che ne fissano le modalità di applicazione sono stati abrogati dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193, pag. 1).

4. Al momento dei fatti di causa, le condizioni e le modalità di concessione di detto contributo erano precisate dal regolamento, anch'esso poi abrogato, n. 1956/91 della Commissione (in prosieguo: il «regolamento n. 1956/91») [4].

5. Ai sensi di tale regolamento, le domande di contributo dovevano essere inviate alla Commissione per il tramite delle autorità degli Stati membri, le quali erano tenute ad emettere un parere sul progetto di società mista e a conservare la necessaria documentazione di sostegno (art. 1).

6. Detto contributo poteva assumere diverse forme. In particolare, poteva consistere in una sovvenzione in conto capitale erogata in due rate: una prima rata, non superiore all'80 % del contributo totale, e una seconda rata a saldo (art. 5).

7. I beneficiari del contributo, ogni dodici mesi e per tre anni consecutivi, dovevano trasmettere alla Commissione una relazione periodica sull'attività della società mista, comprensiva di copia dei bilanci e dei documenti ufficiali relativi alle operazioni di pesca, di sbarco e di trasbordo (art. 6).

Il regolamento n. 2988/95

8. Allo scopo di tutelare efficacemente in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie gli interessi finanziari delle Comunità (terzo e quarto 'considerando'), il Consiglio ha approvato il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (in prosieguo: il «regolamento n. 2988/95») [5], che contiene «una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario» (art. 1, n. 1).

9. Ai sensi dell'art. 1, n. 2:

«Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestit[i], attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per

4 — Regolamento (CEE) n. 1956/91 della Commissione, del 21 giugno 1991, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio per quanto riguarda le azioni di incentivazione alla costituzione delle società miste (GU L 181, pag. 1). Per gli estremi dell'abrogazione, v. nota 3.

5 — Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).

conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

10. L'art. 3 del regolamento dispone che:

«1. Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie [si legga semplicemente "azioni"] [6] è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.

La prescrizione delle azioni giudiziarie [si legga semplicemente "azioni"] [7] è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l'autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

2. Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.

3. Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2».

6 — [Nota per la sola versione italiana delle conclusioni]. Come ho già sostenuto nelle conclusioni da me pronunciate il 15 gennaio 2004 nella causa C-278/02, Herbert Handlbauer (v. nota n. 7), l'espressione «azioni giudiziarie» utilizzata nella versione italiana del regolamento per indicare gli atti soggetti a prescrizione non mi sembra corrispondere ai termini, più generici, a tal fine impiegati nelle altre versioni linguistiche dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95 (v., in particolare, le versioni inglese, francese e tedesca che parlano rispettivamente di «proceedings», «poursuites» e «Verfolgung»). Per esprimere anche nella versione italiana il reale significato di tale norma, ritengo pertanto più corretto utilizzare il solo termine «azioni». A tal riguardo segnalo che nella versione italiana della sentenza oggetto del presente giudizio d'impugnazione il Tribunale ha utilizzato l'espressione «azioni [sanzionatorie]», alla quale continuo tuttavia a preferire la più generica espressione «azioni».

7 — [Nota per la sola versione italiana delle conclusioni]. V. nota 6.

II — Fatti e procedura

Fatti all'origine della controversia

11. Nella sentenza impugnata il quadro fattuale all'origine della controversia è descritto come segue:

«11. Nell'ottobre 1991, la società José Martí Peix, SA (in prosieguo: la "ricorrente"), presentava alla Commissione, tramite le autorità spagnole, una domanda di contributo finanziario comunitario ai sensi del regolamento n. 4028/86 nell'ambito di un progetto di costituzione di una società mista di pesca ispano-angolana. Tale progetto prevedeva il trasferimento, ai fini di attività di pesca, di tre navi — la Pondal, la Periloja e la Sonia Rosal — alla società mista costituita dalla ricorrente, dalla società portoghese Iberpesca-Sociedades de Pesca Ltda e da un socio angolano, Empromar N'Gunza.

12. Con decisione 16 dicembre 1991 (in prosieguo: la "decisione di concessione del contributo"), la Commissione accordava al progetto di cui al punto precedente (progetto SM/ESP/17/91; in prosieguo: il "progetto") un contributo comunitario per un importo massimo di ECU 1 349 550. (...)

13. Nel novembre 1992, la società mista, denominata Ibermar Empresa de Pesca Ltda, veniva costituita e registrata a Luanda, in Angola. Nel dicembre 1992, le tre navi della società mista venivano registrate nel porto di Luanda.

(...)

15. Il 18 maggio 1993, la Commissione riceveva, per il tramite delle autorità spagnole, una domanda di pagamento della prima rata del contributo, datata 10 maggio 1993. Tale domanda era accompagnata da una serie di documenti e di certificati relativi alla costituzione della società mista, alla registrazione delle navi nel porto di Luanda, alla loro radiazione dal registro comunitario ed all'ottenimento delle necessarie licenze di pesca.

16. Il 24 giugno 1993, la Commissione pagava l'80 % del contributo.

17. Il 20 maggio 1994, la ricorrente presentava presso le autorità spagnole una

domanda di pagamento della rata di saldo del contributo. Tale domanda era accompagnata dalla prima relazione periodica, relativa al periodo di attività compreso tra il 20 aprile 1993 e il 20 aprile 1994. In tale relazione, si affermava in particolare quanto segue: "I nostri obiettivi a lungo termine hanno dovuto essere modificati a motivo del *naufragio della Pondal in data 20 luglio 1993*. (...)".

18. La Commissione (...) procedeva al pagamento della rata di saldo del contributo in data 14 settembre 1994.

19. Il 6 novembre 1995, la Commissione riceveva la seconda relazione periodica, datata 19 giugno 1995, riguardante il periodo di attività compreso tra il 20 maggio 1994 ed il 20 maggio 1995. Tale relazione menzionava il *naufragio della Pondal* con *data 20 luglio 1993* e riferiva le difficoltà incontrate nella sostituzione di tale nave a motivo delle reticenze delle autorità angolane.

(...)

25. Nel settembre 1997, la terza relazione periodica sulle attività, riguardante il periodo compreso tra il 20 maggio 1995 e il 20 maggio 1996, perveniva alla Commissione. In essa venivano riferiti comportamenti del socio angolano che impedivano il normale proseguimento delle attività di pesca. Si affermava che gli ultimi scarichi di pesce di provenienza dall'Angola risalivano al marzo 1995 e che, alla luce delle difficoltà connesse ai suddetti comportamenti, i soci comunitari avevano deciso di vendere le loro quote nella società mista al socio angolano e di riacquistare le navi destinate al progetto. La relazione affermava che, dopo il loro riacquisto, *le navi erano state trasferite dalla ricorrente in un porto della Nigeria, dove erano state sottoposte a riparazioni fino al 1996*» (tutti i corsivi sono miei).

La fase precontenziosa e la decisione impugnata

12. Dalla sentenza impugnata risulta altresì che con lettera datata 26 luglio 1999 la Commissione annunciava alla ricorrente e alle autorità spagnole la propria intenzione di ridurre, conformemente all'art. 44 del regolamento n. 4028/86, il contributo inizialmente concesso al progetto. Tale intenzione era determinata dal fatto che, «in contrasto con le prescrizioni del detto regolamento e del regolamento n. 1956/91, la società mista non aveva sfruttato per un periodo di tre anni le risorse alieutiche del paese terzo menzionato nella decisione di concessione del contributo» [8].

8 — Punto 28.

13. Infatti, dai documenti ricevuti, risultava che la nave Pondal «aveva svolto le proprie attività *dal 20 aprile al 20 luglio 1993, data del suo naufragio,* ossia per un periodo di tre mesi», mentre le navi Periloja e Sonia Rosal avevano operato «nelle acque angolane per conto della società mista tra il 20 aprile 1993 ed il 20 aprile 1994, nonché tra il 20 maggio 1994 ed il 3 febbraio 1995, data della vendita, da parte della ricorrente, delle sue quote nella detta società, ossia per un periodo complessivo di 21 mesi» [9].

14. Il 5 ottobre 1999 la ricorrente trasmetteva alla Commissione le proprie osservazioni su tale lettera, producendo nuovi documenti.

15. Dai documenti allegati emergeva che in realtà «*il naufragio della Pondal era avvenuto il 13 gennaio 1993, e non il 20 luglio 1993* come fino allora indicato dalla ricorrente» [10].

16. Il 19 marzo 2001 la Commissione adottava quindi la decisione impugnata, con la quale:

— ricordava che essa aveva concesso «alla José Martí Peix SA (...) un aiuto comunitario di 1 349 550 ecu per il progetto di costituzione di una società mista in Angola» che riguardava le navi «Pondal», «Periloja» e «Sonia Rosal» (primo 'considerando');

— constatava che «la nave Pondal (...) [era naufragata] il 13 gennaio 1993» (quarto 'considerando');

— riteneva che il beneficiario, non avendo informato la Commissione del naufragio della Pondal al momento della domanda di pagamento della prima rata del contributo e avendo poi indicato nella prima relazione che tale evento si era verificato il 20 luglio 1993, aveva commesso una grave irregolarità (nono 'considerando');

— rilevava che le navi Sonia Rosal e Periloja «[avevano lasciato] l'Angola ed [erano state radiate] dal registro angolano nel marzo 1995». Tali navi «durante gli anni 1995 e 1996 non [avevano esercitato] alcuna attività» ed erano state poi trasferite «in Camerun, senza l'autorizzazione preventiva della Commissione, in data indeterminata» (quinto 'considerando');

9 — Punto 28. Il corsivo è mio.
10 — Punto 32. Il corsivo è mio.

— riduceva quindi il contributo concesso da ECU 1 349 550 a euro 710 030, ordinando al beneficiario di rimborsare alla Commissione entro tre mesi la somma indebitamente percepita di euro 639 520 (artt. 1 e 2).

Il ricorso al Tribunale e la sentenza impugnata

17. Con ricorso depositato l'8 giugno 2001, la società José Martí Peix SA (in prosieguo: la «Peix» o la «ricorrente») ha chiesto al Tribunale di primo grado di annullare la decisione di riduzione del contributo. A tale richiesta si è ovviamente opposta la Commissione.

18. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, a sostegno del proprio ricorso «la ricorrente ha dedotto quattro motivi», riguardanti: i) la «prescrizione» dei fatti contestati nella decisione; ii) «una violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione»; iii) «un errore di valutazione ed un'erronea interpretazione del regolamento n. 4028/86»; iv) e «una violazione del principio di proporzionalità» [11].

19. Ai fini della presente causa rileva in particolare il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contestava che «al momento dell'adozione [della decisione impugnata], i fatti che motivavano la riduzione del contributo erano prescritti» [12].

20. Nel valutare tale censura, il Tribunale ha anzitutto constatato che «[l']art. 3 del regolamento n. 2988/95 (...) stabilisc[e], al paragrafo 1, un termine di prescrizione delle azioni sanzionatorie di "quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità"» che si riferisce «sia [alle] irregolarità intenzionali o causate per negligenza, che possono, ai sensi del successivo art. 5, portare all'inflizione di una sanzione amministrativa, sia [alle] irregolarità che giustificano soltanto l'adozione di una delle misure amministrative contemplate all'art. 4 di tale regolamento». Esso ha pertanto riconosciuto «l'applicabilità [di detto termine] alle irregolarità in questione nel presente procedimento» [13].

21. Ciò posto, il Tribunale è quindi passato a verificare se i fatti relativi alla nave Pondal e alle navi Periloja e Sonia Rosal si erano effettivamente prescritti.

22. Cominciando dalla nave Pondal, il Tribunale ha in primo luogo ricordato che «l'irregolarità giustamente constatata nella

11 — Punto 44.

12 — Punto 67.

13 — Punti 78 e 79.

decisione impugnata consist[eva] nel fatto che la ricorrente [aveva], in un primo momento, occultato il verificarsi [del] naufragio e, in un secondo momento, comunicato una data erronea relativamente al medesimo» [14].

23. Secondo il Tribunale, tali comportamenti integravano «una irregolarità permanente, ai sensi dell'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, in quanto essi [avevano] un medesimo oggetto, vale a dire una violazione, da parte della ricorrente, del suo dovere di informazione e di lealtà relativamente a tale naufragio» [15].

24. Pertanto, «il termine di prescrizione [era] iniziato a decorrere "dal giorno in cui [era cessata] l'irregolarità" medesima», ovverosia dal «5 ottobre 1999», giorno in cui «la ricorrente [aveva], per la prima volta, indicato alla Commissione la data esatta di questo naufragio, vale a dire il 13 gennaio 1993» [16].

25. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che «la ricorrente non [poteva] eccepire la prescrizione dei fatti accertati nella decisione impugnata quanto [alla] nave [Pondal]» [17].

26. Passando poi alle navi Periloja e Sonia Rosal, il Tribunale ha anzitutto confermato «la fondatezza della constatazione di irregolarità contenuta nella decisione impugnata in relazione a [dette navi]», consistente nel fatto che esse «non [avevano] sfruttato le acque angolane per un periodo di tre anni, in contrasto con la condizione imposta dalla decisione di concessione del contributo» [18].

27. Secondo il Tribunale anche questi comportamenti costituivano «un'irregolarità permanente, ai sensi dell'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, in quanto essi si [erano] perpetuati fino al 20 maggio 1996, data corrispondente (...) alla fine del periodo triennale di attività obbligatoria della società suddetta, nonché data in cui l'irregolarità ha assunto definitivamente i contorni precisati nella decisione impugnata, vale a dire l'assenza di attività delle due navi suddette nelle acque angolane per 15 dei 36 mesi costituenti il detto periodo». Anche in questo caso, quindi, il termine di prescrizione era iniziato a decorrere soltanto il «giorno in cui [era cessata] l'irregolarità», cioè il 20 maggio 1996 [19].

28. Il Tribunale ha poi stabilito che la lettera del 26 luglio 1999 «con la quale [la Commissione] informava [la ricorrente] dell'avvio di una procedura di riduzione del

14 — Punto 81.
15 — Punto 81.
16 — Punti 81 e 82.
17 — Punto 82.
18 — Punto 88.
19 — Punto 91.

contributo connessa a irregolarità riguardanti, in particolare, l'attività delle navi Periloja e Sonia Rosal» costituiva «un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95» [20].

29. Esso ha quindi constatato che «anche ritenendo, sulla base di una lettura testuale dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, che il termine di prescrizione di quattro anni stabilito da tale disposizione decorra, trattandosi di una irregolarità permanente, dal giorno in cui questa è cessata, quand'anche l'autorità competente abbia, come nella fattispecie, preso conoscenza di tale irregolarità soltanto più tardi, (...) l'invio della lettera del 26 luglio 1999, avvenuto prima della scadenza del termine di quattro anni calcolato a decorrere dal 20 maggio 1996, [aveva] interrotto tale termine ed [aveva] avuto l'effetto di far decorrere un nuovo termine di quattro anni a partire dal 26 luglio 1999». Di conseguenza, «al momento dell'adozione della decisione impugnata, i fatti costitutivi dell'irregolarità relativa alle navi Periloja e Sonia non erano prescritti» [21].

30. Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Tribunale ha respinto il motivo riguardante la prescrizione. Quindi, dopo aver dichiarato infondati anche gli altri motivi proposti, ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.

20 — Punto 93.
21 — Punto 94

Procedimento dinanzi alla Corte

31. Con ricorso depositato il 22 maggio 2003, la Peix ha chiesto alla Corte: di dichiarare il ricorso in appello ricevibile; di annullare la sentenza impugnata; di condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

32. A tale richiesta si è opposta la Commissione, presentando una comparsa di risposta ai sensi dell'art. 115 del regolamento di procedura della Corte.

33. Le parti sono state successivamente ascoltate in udienza il 10 giugno 2004.

III — Analisi giuridica

34. A sostegno dell'impugnazione, la Peix solleva un unico motivo di ricorso relativo ad una violazione dell'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, derivante da un'errata interpretazione della nozione di irregolarità «permanente».

35. Nell'argomentare tale motivo la ricorrente ha tenuto distinta l'irregolarità relativa alla nave Pondal da quella riguardante le navi Periloja e Sonia Rosal. Lo stesso ha fatto anche la Commissione nella sua comparsa di risposta. Pertanto, per ragioni di chiarezza espositiva, nel corso della mia analisi seguirò anch'io tale impostazione.

Sulla natura permanente dell'irregolarità relativa alla nave Pondal

36. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha sbagliato a qualificare l'irregolarità relativa alla nave Pondal come permanente. A suo avviso, infatti, la comunicazione di un'informazione errata da parte del beneficiario di un contributo comunitario costituirebbe un'irregolarità puntuale che si esaurirebbe nel momento in cui la comunicazione è stata trasmessa alla Commissione e non, come a suo avviso direbbe il Tribunale, nel momento, successivo, in cui l'inesattezza dell'informazione è stata scoperta dalla Commissione medesima.

37. Secondo la Peix, l'interpretazione accolta dal Tribunale, oltre ad essere in contrasto con la giurisprudenza della Corte su cui tornerò in seguito (v. infra, paragrafo 48), violerebbe il principio della certezza del diritto, che è appunto garantito dalle norme sulla prescrizione. Infatti, se quest'ultima potesse decorrere soltanto dal momento in cui la Commissione ha scoperto un'irregolarità, i termini stabiliti dal legislatore risulterebbero prolungati indefinitamente, dovendosi attendere a tal fine che la Commissione si attivi per verificare l'esattezza delle informazioni ricevute.

38. Infine, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria. Infatti, al punto 94 il Tribunale, riferendosi al caso delle navi Periloja e Sonia Rosal, avrebbe riconosciuto che la prescrizione può cominciare a decorrere anche se l'autorità competente ignora l'esistenza dell'irregolarità commessa dall'operatore.

39. Applicando tale impostazione al caso di specie, la Peix sostiene che il dies a quo della prescrizione andrebbe fissato al 20 maggio 1994, giorno in cui essa ha informato la Commissione del naufragio della Pondal, e non — come stabilito dal Tribunale — al 5 ottobre 1999, quando la Commissione avrebbe scoperto la vera data dell'evento.

40. A suo dire, pertanto, la lettera del 26 luglio 1999, con la quale la Commissione le ha comunicato l'avvio della procedura di riduzione del contributo, sarebbe stata inviata dopo la scadenza del termine quadriennale e sarebbe pertanto nulla, così come nulla sarebbe, di conseguenza, anche la successiva decisione di riduzione del contributo basata sulle informazioni ottenute per mezzo di quella lettera.

41. Opposta è la conclusione della Commissione, la quale sottolinea che la violazione da parte della Peix dell'obbligo di leale informazione non si sarebbe esaurita il 20 maggio 1994 con la prima inesatta comunicazione del naufragio della Pondal, ma, come correttamente stabilito dal Tribunale, sarebbe proseguita fino al 5 ottobre 1999, fino a quando cioè la ricorrente ha finalmente rivelato la vera data di detto naufragio e ha così posto fine all'irregolarità commessa. Secondo la Commissione, quindi, il Tribunale, qualificando tale irregolarità come permanente, non avrebbe violato il principio di certezza del diritto, né disatteso la giurisprudenza della Corte.

42. Quanto poi alla pretesa nullità della lettera del 26 luglio 1999, la Commissione eccepisce anzitutto l'irricevibilità di tale motivo perché esso sarebbe stato sollevato per la prima volta in grado d'appello dinanzi alla Corte. Detto motivo sarebbe, inoltre, infondato in quanto la lettera in questione sarebbe stata inviata prima della scadenza del termine quadriennale iniziato a decorrere soltanto il 5 ottobre 1999.

43. Venendo ad una valutazione di tali posizioni, devo anzitutto ricordare che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata:

— la domanda di pagamento della prima rata del contributo ricevuta dalla Commissione il 18 maggio 1993 non conteneva alcuna indicazione circa il naufragio della Pondal, benché questo fosse già avvenuto il *13 gennaio 1993*;

— la prima relazione periodica, presentata da Peix il 20 maggio 1994, indicava che il «naufragio della Pondal [si era verificato] in data *20 luglio 1993*»;

— la stessa indicazione era contenuta anche nella seconda relazione, del 19 giugno 1995, che richiamava nuovamente «il naufragio della Pondal con *data 20 luglio 1993*»;

— soltanto il 5 ottobre 1999 la Peix produceva i documenti dai quali risultava che in realtà «il naufragio della Pondal era avvenuto il *13 gennaio 1993, e non il 20 luglio 1993*» [22].

44. Ciò posto, dico subito che, a mio avviso, il Tribunale ha giustamente qualificato come irregolarità «permanente» la violazione da parte della Peix del suo obbligo, in quanto beneficiaria di un contributo comunitario, di fornire «alla Commissione informazioni attendibili e non tali da indurre quest'ultima

22 — Punti 15-32. Tutti i corsivi sono miei.

in errore» per «permettere [a questa] il controllo circa l'adeguata utilizzazione dei fondi» erogati alla società mista [23].

45. Infatti, la Peix ha disatteso il suddetto obbligo tramite azioni ripetute (l'indicazione di una data errata del naufragio) e, soprattutto, omissioni (la mancata indicazione del vero giorno di questo) che sono iniziate ancor prima che la società mista cominciasse la sua attività di pesca in Angola e sono proseguite fino al 5 ottobre 1999, cioè fino a quando la ricorrente ha trasmesso i documenti dai quali risultava il giorno esatto in cui la Pondal è naufragata. Solo in quella data, quindi, l'irregolarità è cessata e, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, il termine quadriennale di prescrizione è iniziato a decorrere.

46. D'altra parte, non mi pare che gli argomenti della ricorrente possano rimettere in discussione tale conclusione.

47. Anzitutto, non sembra pertinente il richiamo da essa operato alla sentenza Strawson [24].

48. In quel caso si poneva il problema di stabilire se un'autorità che aveva svolto un controllo nel 1997 e, a seguito di questo, aveva scoperto più irregolarità compiute tra il 1993 e il 1997, poteva sanzionare soltanto l'irregolarità commessa nell'anno del controllo o anche quelle degli anni precedenti.

49. Interrogata sul punto, la Corte ha riconosciuto alle autorità competenti il potere di irrogare sanzioni anche per le irregolarità «concernenti gli anni precedenti quello nel corso del quale tali irregolarità sono state scoperte, fatto salvo [però] il rispetto dei termini di prescrizione previsti dal regolamento n. 2988/95» [25].

50. La Corte si è quindi limitata a precisare che il potere sanzionatorio delle autorità trova un limite temporale nel suddetto termine di prescrizione quadriennale. Essa non si è invece pronunciata sulla nozione di irregolarità «permanente», qui in discussione. In effetti, come ha giustamente sottolineato la Commissione, in quel caso una pronuncia sul punto non era necessaria, in quanto tutti i comportamenti contestati all'operatore erano stati commessi tra il 1993 e il 1997 (anno del controllo) e si collocavano quindi in un orizzonte temporale inferiore ai quattro anni previsti dal regolamento n. 2988/95.

23 — Sentenza 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/Commissione (Racc. pag. I-867, punto 100).

24 — Sentenza 19 novembre 2002, causa C-304/00, Strawson (Racc. pag. I-10737).

25 — Sentenza Strawson, cit., punto 52.

51. Né si può obiettare che, facendo decorrere la prescrizione dal giorno in cui un beneficiario di contributi comunitari adempie il proprio obbligo di leale informazione e pone così fine all'irregolarità commessa, si pregiudicherebbe la «funzione di garantire la certezza del diritto» propria di ogni termine di prescrizione [26].

52. Come ha giustamente osservato la Commissione, infatti, la fissazione del dies a quo nel momento in cui l'irregolarità è cessata, oltre ad essere espressamente prevista dal regolamento n. 2988/95, è del tutto coerente con quella funzione.

53. Infatti, a mio avviso, il principio in questione tutela i privati che abbiano violato un obbligo derivante dal diritto comunitario solo quando la violazione è cessata, non invece se essi si trovano in una permanente posizione di illegittimità. Come ha giustamente osservato la Commissione, spetta quindi al beneficiario decidere se permanere in una situazione d'irregolarità, correndo così il rischio di veder prolungato il periodo di intervento delle autorità di controllo o, viceversa, rispettare i doveri di lealtà e informazione, conseguendo così la certezza che nessuna misura o sanzione potrà essere presa nei suoi confronti dopo un termine di quattro anni.

54. Inoltre, com'è noto, tale principio è posto a tutela dei privati, al fine di evitare che «la Commissione possa ritardare indefinitamente l'esercizio dei suoi poteri» [27]. Esso presuppone però, ovviamente, che questa sia stata messa in condizione di esercitare tali poteri; cosa che non si verifica quando i beneficiari di contributi comunitari, venendo meno ad un loro preciso obbligo, trasmettono informazioni inattendibili o comunque tali da indurre le istituzioni in errore circa elementi essenziali dei progetti finanziati.

55. Quanto infine alla pretesa contraddittorietà della sentenza impugnata che, nei paragrafi relativi alle navi Periloja e Sonia Rosal, seguirebbe un approccio differente, mi riservo di dimostrare più avanti che tale contraddittorietà non sussiste (v. infra, paragrafi 66 e segg.).

56. Per i motivi sopra esposti ritengo quindi che, qualificando i fatti relativi alla nave Pondal come un'irregolarità «permanente» e

26 — V. sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione (Racc. pag. 661, punto 19); e sentenze del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-26/89, De Compte/Parlamento (Racc. pag. II-781, punto 68); 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione (Racc. pag. II-3437, punto 67); e 17 settembre 2003, causa T-137/01, Neuss/Commissione (Racc. pag. II-3103, punto 123).

27 — V. sentenze 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione (Racc. pag. 787, punti 20 e 21); 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck SpA e Acciaierie di Bolzano SpA/Commissione (Racc. pag. I-7869, punto 140); 29 aprile 2004, causa C-298/00 P, Italia/Commissione (Racc. pag. I-4087, punto 90).

fissando di conseguenza il dies a quo della prescrizione al 5 ottobre 1999, giorno in cui detta irregolarità è cessata, il Tribunale non ha violato l'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95.

57. Di conseguenza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del motivo, osservo che la censura della ricorrente relativa alla presunta nullità della lettera della Commissione del 26 luglio 1999 è palesemente infondata. Diversamente da quanto essa ha sostenuto, infatti, tale lettera non è stata inviata dopo la scadenza del termine di prescrizione, ma addirittura prima che questo cominciasse a decorrere.

58. Il motivo di ricorso, nella parte relativa alla nave Pondal, va quindi respinto.

Sulla natura permanente dell'irregolarità relativa alle navi Periloja e Sonia Rosal

59. Secondo la ricorrente l'irregolarità relativa alle navi Periloja e Sonia Rosal avrebbe carattere puntuale e non permanente, come invece ritenuto dal Tribunale, in quanto si sarebbe esaurita con l'allontanamento di dette navi dalle acque angolane nel febbraio 1995. La Peix lamenta inoltre la contraddittorietà della sentenza impugnata, ribadendo nuovamente che al punto 94 il Tribunale, discostandosi dalle valutazioni già svolte con riguardo alla nave Pondal, avrebbe riconosciuto che la prescrizione può cominciare a decorrere anche se l'autorità competente ignora l'esistenza dell'irregolarità commessa dall'operatore.

60. Di diverso avviso è invece la Commissione, la quale ritiene che l'irregolarità commessa dalla Peix, consistente nell'aver trasferito le navi in questione in Camerun senza chiedere alcuna autorizzazione preventiva e nel non aver sfruttato le acque angolane nel corso del 1995 e del 1996, avrebbe carattere permanente, essendo proseguita per tutto il periodo in cui dette navi non hanno operato in Angola.

61. Per parte mia, devo riconoscere che su questo punto la pronuncia del Tribunale non è del tutto chiara. In effetti, nell'individuazione e nella qualificazione delle irregolarità relative alla Periloja e alla Sonia Rosal il Tribunale segue un percorso logico un po' obliquo.

62. Esso infatti:

— in primo luogo, concentrandosi soltanto su una delle violazioni accertate dalla

Commissione nella decisione impugnata (quinto 'considerando'; v. supra, paragrafo 17), rileva che «le navi Periloja e Sonia Rosal non hanno sfruttato le acque angolane per un periodo di tre anni, in contrasto con la condizione imposta dalla decisione di concessione del contributo» (punto 88);

63. Come ho detto, la ricorrente non contesta l'individuazione dell'irregolarità operata dal Tribunale (ossia il mancato sfruttamento delle acque angolane per il periodo triennale di attività obbligatoria), ma soltanto la qualificazione di detta irregolarità come permanente.

— in secondo luogo, sottolinea che la violazione rilevata costituisce un'irregolarità permanente e che tale irregolarità è cessata soltanto il 20 maggio 1996, data corrispondente alla fine del periodo triennale di attività obbligatoria in Angola (punto 91);

64. Tale censura, a mio avviso, non può essere accolta. Come ha giustamente stabilito il Tribunale, infatti, tale irregolarità è iniziata nel febbraio 1995, quando le navi in questione hanno lasciato l'Angola, ed è senz'altro proseguita fino al 20 maggio 1996, quando si è chiuso il periodo obbligatorio di pesca in tale paese. La Peix non ha quindi violato in maniera istantanea un obbligo puntuale, ma ha disatteso in modo permanente un obbligo che essa doveva rispettare fino alla data indicata.

— quindi, in termini ipotetici, constata che, «*anche ritenendo* (...) *che* il termine di prescrizione di quattro anni (...) decorra, trattandosi di una irregolarità permanente, dal giorno in cui questa è cessata, quand'anche l'autorità competente abbia, come nella fattispecie, preso conoscenza di tale irregolarità soltanto più tardi» [28], il termine quadriennale non sarebbe comunque scaduto per l'esistenza di un atto interruttivo del 26 luglio 1999 (punto 94).

65. A mio avviso, va respinta anche la censura relativa alla contraddittorietà della sentenza impugnata. A me sembra infatti che, sia pure con una frase non proprio felice, il Tribunale al punto 94 abbia semplicemente inteso sottolineare che, anche a voler individuare il dies a quo in modo più favorevole alla ricorrente, e dunque in un momento anteriore a quello in cui essa ha comunicato alla Commissione i fatti relativi alla Periloja e alla Sonia Rosal e questa ne ha così potuto prendere conoscenza, la prescrizione non era comunque maturata, essendo intervenuto un atto della Commissione interruttivo della medesima prescrizione.

28 — Il corsivo è mio.

66. Si tratta dunque di una considerazione inserita in via del tutto ipotetica, che non intende affatto contraddire gli altri passaggi della pronuncia in cui il Tribunale, con riguardo alla nave Pondal, chiarisce in modo esplicito che, in caso di violazione dell'obbligo di leale informazione da parte del beneficiario di un contributo comunitario, la prescrizione decorre dal momento in cui questo ha correttamente comunicato alla Commissione l'esistenza di fatti sopravvenuti che hanno inciso su elementi essenziali del progetto finanziato.

67. La lettura della pronuncia che si è qui privilegiata mi sembra del resto confermata da alcuni passaggi della sentenza impugnata successivi alle valutazioni sulla prescrizione.

68. Nel capo relativo alla censura sulla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale sottolinea infatti con maggiore chiarezza che, in relazione alle navi Periloja e Sonia Rosal, la Peix ha commesso «violazioni gravi di obblighi essenziali per il funzionamento del sistema dei contributi finanziari comunitari in materia di pesca», costituite non solo dal mancato «sfruttamento, da parte delle due navi in questione, delle risorse alieutiche angolane per un periodo di tre anni», ma anche dal fatto che «la ricorrente, per un periodo di circa due anni, ha nascosto il fatto che tali navi avevano lasciato le acque angolane» [29]. Infatti, «soltanto nella terza relazione periodica sulle attività, inviata alla Commissione nel settembre 1997, la ricorrente ha chiaramente indicato che gli ultimi scarichi di pesce di provenienza dall'Angola risalivano al marzo 1995 (...) e che (...) le navi erano state trasferite dalla ricorrente in un porto della Nigeria dove erano state sottoposte a riparazioni fino al 1996» [30].

69. Benché oblique e formulate in termini meramente ipotetici, ritengo pertanto che le motivazioni del Tribunale sulla qualificazione dell'irregolarità relativa alle navi Periloja e Sonia Rosal come irregolarità «permanente» non contraddicano i passaggi della sentenza impugnata concernenti la nave Pondal.

70. Per le ragioni sopra esposte ritengo dunque che il motivo di ricorso sollevato debba essere respinto anche nella parte relativa alle navi Periloja e Sonia Rosal.

Considerazioni conclusive

71. Poiché giudico infondato l'unico motivo di ricorso della Peix, non mi sembra necessario analizzare le osservazioni avan-

29 — Punto 130.

30 — Punto 128.

zate in subordine dalla Commissione circa l'inapplicabilità del termine di prescrizione previsto dall'art. 3 del regolamento n. 2988/95 alle misure di ripetizione dell'indebito e l'avvenuta interruzione della prescrizione ad opera delle autorità spagnole attraverso l'invio della lettera del 26 febbraio 1998.

72. In conclusione, propongo quindi alla Corte di rigettare il ricorso nel suo complesso.

IV — Sulle spese

73. Alla luce dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell'art. 118 del medesimo regolamento, e considerate le conclusioni cui sono giunto in merito al rigetto del ricorso, ritengo che la Peix debba essere condannata alle spese.

V — Conclusione

74. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare che:

— il ricorso è respinto,

— la José Martí Peix, SA, è condannata alle spese.